



*Il Ministro per le disabilità di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e il Ministro dell'istruzione e del merito*

Riparto di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno 2025 per la promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 213, lettera g), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e, in particolare, l'articolo 12;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità»;

VISTA la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000, e, in particolare, gli articoli 21 e 26;

VISTA la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e in particolare l'articolo 30 relativo al diritto delle persone con disabilità alla partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport;

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli «atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2019, concernente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2019, n. 2151;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2023, n. 749, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con il quale l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha assunto configurazione dipartimentale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli»;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti;

VISTO l'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ove è previsto che «la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST)»;

VISTO l'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 87, che estende alle minoranze linguistiche con riferimento alle loro lingue dei segni, anche tattili, le disposizioni dell'articolo 34-ter del citato decreto-legge n. 41/2021 sui principi in base ai quali la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST);

VISTO il decreto luogotenenziale 26 dicembre 1870 che recepisce nell'ordinamento giuridico del Regno d'Italia la preesistente scuola per sordi di Roma fondata nel 1784;

VISTO il regio decreto n. 2009 del 1874, che riordina la scuola e ne definisce i fini: «educare ed istruire i fanciulli sordo-muti d'ambo i sessi»;

VISTO il regio decreto n. 4421 del 1887, che attribuisce alla competenza del Ministero della pubblica istruzione la scuola, attribuendole il nome di Regio Istituto dei sordomuti;

DATO ATTO che la scuola per sordi di Roma ha, successivamente, acquisito la denominazione di Istituto statale per sordi di Roma;

VISTO l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede che l'Istituto statale per sordi di Roma sia riordinato con regolamento del Ministero dell'istruzione e del merito, «come ent[e] finalizzat[o] al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome»;

DATO ATTO che l'Istituto statale per sordi di Roma è affidato alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito;

DATO ATTO che l'Istituto statale per sordi di Roma collabora strettamente con l'Istituto statale di istruzione specializzata per sordi "A. Magarotto", con sedi a Roma e Torino, unico istituto statale specializzato per le persone sorde e con ipoacusia in Italia;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», che all'articolo 1, comma 210 istituisce il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità;

CONSIDERATO che è stato istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024, il capitolo di spesa n. 857 «Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità»;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 213, lettera g), della citata legge n. 213 del 2023, che prevede tra le finalità cui destinare le risorse del predetto Fondo la realizzazione di iniziative per la promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;

RICHIAMATI, altresì, il primo e secondo periodo del comma 214 del citato articolo 1 della legge n. 213/2023 che demandano a uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per



materia, la definizione dei criteri generali per l'utilizzo del Fondo unico nonché degli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle quote del Fondo medesimo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentita la Conferenza unificata per le finalità di cui alle lettere *b), c), d), e), f), g)* e *h)* e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata per le finalità di cui alle lettere *a)* e *a-bis)* del comma 213;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante il “Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

VISTO il decreto del Ministro per le disabilità 8 gennaio 2025, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse relative all'annualità 2023 del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

RITENUTO di proseguire per l'annualità 2025 nell'assegnazione di 5,2 milioni di euro in favore delle Regioni per finanziarie interventi e progetti, aggiuntivi rispetto alla programmazione regionale, nonché di destinare un finanziamento di 300 mila euro all'Istituto statale per sordi di Roma, in virtù del carattere nazionale dell'istituzione e della finalità al supporto della comunità sorda, per finanziare un servizio di logopedia ai bambini sordi, inclusi quelli iscritti all'Istituto statale di istruzione specializzata per sordi “A. Magarotto”;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prot. n. 30984 del 19 luglio 2023, con cui è stato precisato che *“ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i finanziamenti per leggi di settore risultano iscritti in bilancio già al netto della quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano così che l'intero importo possa essere oggetto di riparto tra tutti gli Enti”*;

ACQUISITI gli assensi tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. n. 30812 del 9 luglio 2025, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 6501 del 9 luglio 2025 e del Ministero dell'istruzione e del merito con nota prot. n. 120978 del 10 luglio 2025;

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 luglio 2025;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Con il presente decreto, quota parte delle risorse iscritte nell'anno 2025 nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, pari a 5,5 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera g), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la *«promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione»*, come di seguito specificato:

- a) 5,2 milioni di euro sono destinati alle Regioni;
- b) 0,3 milioni di euro sono destinati all'Istituto statale per sordi di Roma.



Art. 2

(Finalità delle risorse destinate alle Regioni)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), sono destinate alle Regioni per finanziare interventi e progetti, aggiuntivi rispetto alla programmazione regionale, per una o più delle seguenti finalità:

- a)* la promozione della conoscenza e delle competenze nell'uso della lingua dei segni italiana (LIS) e in lingua dei segni italiana tattile (LIST);
- b)* la diffusione di servizi di interpretariato per l'accesso ai servizi pubblici, compresi quelli di emergenza;
- c)* l'uso di ogni altra tecnologia finalizzata all'abbattimento delle barriere all'informazione o alla comunicazione delle persone sorde o con ipoacusia, con protesi acustiche o impianti cocleari.

2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), sono ripartite tra le Regioni come da Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, con le seguenti modalità:

- a)* 1,9 milioni di euro, assegnando una quota fissa non inferiore a 100mila euro;
- b)* 3,3 milioni di euro, in modo proporzionale sulla base della quota di popolazione regionale secondo i dati Istat sulla popolazione residente al 1° gennaio 2024.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, organizzazione e realizzazione a livello territoriale degli interventi e dei progetti di cui al comma 1, le Regioni possono prevedere la collaborazione di altri enti pubblici, ivi incluse le autonomie locali, nonché il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, nei settori di attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 del richiamato decreto legislativo.

Art. 3

(Finalità delle risorse destinate all'Istituto statale per sordi di Roma)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sono destinate all'Istituto statale per sordi di Roma affinché organizzi e renda disponibile, a titolo gratuito, un servizio di logopedia in favore di bambini e giovani sordi o con ipoacusia, con priorità per gli studenti sordi o con ipoacusia iscritti all'Istituto statale di istruzione specializzata per sordi "*A. Magarotto*", che può essere assicurato anche attraverso il coinvolgimento di Enti del terzo settore, ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento, sezione "*Avvisi e Bandi*", nonché nella sezione "*Pubblicità legale*" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it, l'Istituto statale per sordi di Roma trasmette al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.disabilita@pec.governo.it, un progetto per la realizzazione del servizio di cui al comma 1 nel quale sono descritte le attività, i beneficiari, il piano finanziario con le voci di spesa e il cronoprogramma delle attività. Entro i successivi quarantacinque giorni il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità provvede ad approvare il progetto.

3. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi, l'efficace gestione delle risorse e la corretta destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità previste, anche alla luce del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'Istituto statale per sordi di Roma trasmette al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, una relazione e un rendiconto annuali e conclusivi.



4. Nella relazione sono illustrati:

- a) le attività realizzate;
- b) il numero degli studenti coinvolti;
- c) i risultati conseguiti.

5. Nel rendiconto sono rappresentati:

- a) le risorse finanziarie complessivamente spese;
- b) il costo finale di ogni singolo intervento con le relative voci di spesa.

6. Al fine di realizzare il progetto di cui al comma 1, l'Istituto statale per sordi di Roma entro trenta giorni dall'approvazione del progetto invia al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.disabilita@pec.governo.it, la comunicazione di avvio delle attività unitamente alla richiesta di erogazione della prima quota del finanziamento, fino all'ottanta per cento delle risorse assegnate. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità trasferisce all'Istituto statale per sordi di Roma la somma richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al presente comma.

7. La richiesta di erogazione della seconda quota di finanziamento, a titolo di saldo, non eccedente il restante venti per cento delle risorse assegnate, è inviata dall'Istituto statale per sordi di Roma al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.disabilita@pec.governo.it, entro sessanta giorni dalla conclusione del progetto, corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa finale delle attività realizzate;
- b) rendiconto finale delle spese sostenute.

8. Essendo il finanziamento concesso all'Istituto statale per sordi di Roma a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto di cui al presente articolo, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, previa verifica dell'ammissibilità dei costi rendicontati e della loro rispondenza alle voci di spesa riportate nel piano finanziario, esamina ed approva la relazione finale ed eroga la seconda quota entro i successivi trenta giorni.

9. Nel caso in cui il finanziamento erogato all'Istituto statale per sordi di Roma risulti essere superiore all'ammontare complessivo delle spese sostenute, detto Istituto provvede a restituire al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità le eventuali somme erogate in eccesso, secondo modalità e tempi comunicati per iscritto da quest'ultimo.

10. La relazione illustrativa finale, successivamente all'approvazione, è pubblicata, per estratto, sul sito istituzionale del Ministro per le disabilità.

11. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è disposta la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui venga accertato un utilizzo del contributo non conforme a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 4

(Erogazione delle risorse alle regioni)

1. Le risorse di cui all'articolo 2 sono erogate alle Regioni, nei limiti della quota spettante a ciascuna, previa richiesta accompagnata dall'atto di programmazione regionale, contenente gli interventi e i progetti di cui all'articolo 2, e la descrizione dei risultati attesi.



2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere inviata al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, all'indirizzo di posta elettronica certificata *ufficio.disabilita@pec.governo.it*, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento, sezione “*Avvisi e Bandi*”, nonché nella sezione “*Pubblicità legale*” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri *www.governo.it*.

3. Entro i successivi quarantacinque giorni il Dipartimento medesimo, previa positiva verifica della coerenza dell'atto di programmazione regionale con le finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto, eroga l'intero importo assegnato a ciascuna Regione.

4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è disposta la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui venga accertato un utilizzo del contributo non conforme a quanto previsto nel presente decreto.

Art. 5

(Emblema)

1. Dall'assegnazione del contributo discende l'obbligo per le Regioni, l'Istituto statale per sordi di Roma e gli eventuali soggetti attuatori di utilizzare, per tutte le attività di comunicazione e promozione sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet, l'emblema della Repubblica con la dicitura «*Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità*».

2. La documentazione e i siti internet di cui al comma 1 devono essere ideati e realizzati nel rispetto dei requisiti di accessibilità previsti dall'art. 11 dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 (Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici) e che recepisce la Direttiva dell'Unione Europea relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Direttiva 2016/2102).

Art. 6

(Oneri finanziari)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari a complessivi 5.500.000,00 euro, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità n. 20 “*Politiche in favore delle persone con disabilità*”, capitolo di spesa n. 857 “*Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità*”.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo, per gli adempimenti di competenza, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministro per le disabilità e di detta pubblicazione sarà dato avviso con comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, data dell'ultima firma digitale.



Il Ministro per le disabilità
(*Alessandra Locatelli*)

di concerto con:

Il Ministro dell'economia e delle finanze
(*Giancarlo Giorgetti*)

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(*Marina Elvira Calderone*)

Il Ministro dell'istruzione e del merito
(*Giuseppe Valditara*)



Tabella 1
(art. 2)

Regione	Quota base uguale per tutti	Percentuale di riparto	Quota proporzionale alla popolazione	TOTALE
Abruzzo	100.000	2,19%	72.359	172.359
Basilicata	100.000	0,92%	30.228	130.228
Calabria	100.000	3,17%	104.517	204.517
Campania	100.000	9,64%	318.033	418.033
Emilia-Romagna	100.000	7,72%	254.749	354.749
Friuli-Venezia Giulia	100.000	2,06%	68.118	168.118
Lazio	100.000	9,87%	325.748	425.748
Liguria	100.000	2,61%	86.134	186.134
Lombardia	100.000	17,35%	572.483	672.483
Marche	100.000	2,56%	84.499	184.499
Molise	100.000	0,50%	16.427	116.427
Piemonte	100.000	7,36%	242.771	342.771
Puglia	100.000	6,70%	221.006	321.006
Sardegna	100.000	2,70%	89.068	189.068
Sicilia	100.000	8,26%	272.644	372.644
Toscana	100.000	6,33%	208.836	308.836
Umbria	100.000	1,47%	48.601	148.601
Valle d'Aosta	100.000	0,21%	7.000	107.000
Veneto	100.000	8,39%	276.779	376.779
TOTALI	1.900.000	100,00%	3.300.000	5.200.000

